

ISSN 1121-8762

Diritto delle Relazioni Industriali

Rivista trimestrale già diretta da
MARCO BIAGI

*Alcune osservazioni critiche sulla nota
INL n. 694/2024 in materia di
certificazione dei contratti di appalto in
ambienti confinati*

Giada Benincasa

anticipazione


N. 1/XXXIV - 2024

 GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Pubblicazione Trimestrale - Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (convertito in L. 27/02/2004 n° 46) articolo 1, comma 1, DCB (VARESE)

ADAPT
www.adapt.it
UNIVERSITY PRESS

1. Certificazione dei contratti

1.1. Nota INL 24 gennaio 2024, n. 694 (in  *Boll. ADAPT*, 2024, n. 4).

Alcune osservazioni critiche sulla nota INL n. 694/2024 in materia di certificazione dei contratti di appalto in ambienti confinati

Sommario: 1. Premessa. – 2. Alle origini del d.P.R. n. 177/2011: dalla definizione di “ambienti confinati e sospetti di inquinamento”. – 2.1. *Segue:* ...all’introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese. – 3. L’interpretazione dell’INL sulla certificazione dei contratti di appalto tra dubbi e perplessità. – 4. Considerazioni e implicazioni sistematiche.

1. Il 24 gennaio 2024 l’INL (Ispettorato nazionale del lavoro), con nota n. 694, è intervenuto sul tema della certificazione dei contratti di appalto aventi ad oggetto lavori da svolgere in ambienti confinati o sospetti di inquinamento con l’intenzione di fare luce su una norma (e un settore) diffusamente discusso: il d.P.R. n. 177/2011. Nello specifico, il documento di prassi amministrativa in commento ha affermato, con non poche perplessità di cui si dirà *infra*, la necessità di certificare (*ex artt.* 75 ss. del d.lgs. n. 276/2003) i contratti di lavoro dei lavoratori impiegati in appalti aventi ad oggetto attività da svolgersi all’interno degli ambienti confinati e non tanto, invece, il contratto commerciale di appalto (*ex art.* 84, d.lgs. n. 276/2003).

La presente analisi ha, in primo luogo, l’obiettivo di fare chiarezza sulla legislazione di riferimento partendo dalle sue origini e indagando, pertanto, sia la sfuggente definizione del concetto di “ambienti confinati e sospetti di inquinamento”, sia le ragioni della sua emersione (§ 2), che ha portato alla introduzione di un sistema di qualificazione per le imprese operanti all’interno di tali luoghi che, per ragioni di necessità, si ritrovano ad ospitare le prestazioni di lavoro ma che non sono nati con questi fini (§ 2.1). Ricostruito il quadro normativo, il focus del presente commento prenderà le mosse dalla disamina della nota n. 694/2024 mettendo in luce dubbi e perplessità sul chiarimento proposto dalla Ispettorato nazionale del lavoro (INL), dapprima tramite l’interpretazione letterale del testo normativo (§ 3) e, in secondo luogo, riportando la riflessione su un piano sistematico-teleologico, dando, altresì conto del ruolo della certificazione dei contratti in un settore come quello degli ambienti confinati, in cui l’obiettivo primario rimane quello di garantire una tutela effettiva della salute e sicurezza di lavoratori operanti in questi ambienti che, per loro definizione, sono ad alto rischio senza, tuttavia, snaturare l’istituto della certificazione (§ 4).

2. Le ragioni del d.P.R. n. 177/2011, rubricato *Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti*

sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n. 260 del 8-11-2011), sono da ricercare nell'esigenza di affrontare, in modo tempestivo e deciso, gli innumerevoli incidenti mortali accaduti negli spazi confinati in quegli anni. L'intervento normativo è stato preceduto da alcuni atti preparatori e preliminari diretti a inquadrare il contesto di riferimento in cui si sarebbe inserito, come le circ. Min. lav. n. 42 (del 9 dicembre 2010), n. 16 (del 19 aprile 2011) e n. 5 (del 5 febbraio 2011). A seguito dei numerosi infortuni avvenuti perlopiù nelle filiere di appalto e subappalto operanti all'interno degli ambienti confinati e sospetti di inquinamento, il d.P.R. n. 177/2011 aveva infatti l'obiettivo non tanto di costituire uno strutturato *corpus* normativo, quanto di riorganizzare in chiave moderna le imprese e la loro cultura della sicurezza al fine di arginare il fenomeno infortunistico tramite un approccio preventivo e non risarcitorio (si veda in particolare M. TIRABOSCHI, *Prevenzione innanzitutto. Sicurezza, la chiave della prevenzione*, in *Bollettino spec. ADAPT*, 2008, n. 4). Tuttavia, prima di entrare nel merito della questione è necessario affrontare, almeno per quanto possibile in questa sede, una questione preliminare in quanto, nel nostro ordinamento, non vi è una definizione certa e univoca di «ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento» (nonostante il tema dei rischi connesso a questo settore sia presente nel nostro ordinamento sin dagli anni Cinquanta con i d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, e d.P.R. 19 marzo 1956, n. 303). Ed invero, il d.lgs. n. 81/2008, all'art. 66 nonché all'art. 121 dell'allegato IV, prevede soltanto una prima frammentaria descrizione di tali ambienti (citando, per esempio, pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri). Neppure il d.P.R. n. 177/2011 disciplina una vera e propria definizione di "ambienti confinati e sospetti di inquinamento". Analogamente, anche in letteratura non sembra esistere una delimitazione univoca di questo concetto, venendosi così a realizzare un vero e proprio vuoto normativo a tal punto da ritenere, a parere di taluni, che anche il campo di applicazione della normativa di riferimento risulti talvolta "monco" (sul punto si veda A. ROTELLA, *Pubblicazione ed entrata in vigore del decreto sugli "spazi confinati"*, in A. ROTELLA, P. RAUSEI, M. MARIGO, U. FONZAR, M. AREZZINI (a cura di), *La sicurezza del lavoro negli spazi confinati*, Wolters Kluwer Italia, 2012, versione kindle). Nonostante le criticità sui profili definitivi (per un approfondimento sui tentativi definitivi si vedano in particolare INAIL, *Gli ambienti confinati*, Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali sul lavoro, 2017, scheda 11; ILO, *Encyclopedia of occupational health and safety*, 2011; OSHA, *Permit-Required Confined Spaces*, 2004, pp. 3 ss.) che, talvolta, rendono di difficile applicazione la normativa di riferimento, non possiamo trascurare infatti la circostanza per cui, data la peculiarità di tali ambienti, qualunque rischio ulteriore – da quelli interferenziali finanche a quelli psicosociali (sul punto si veda M. MARIGO, *Analisi dei fattori di rischio all'interno*

degli spazi confinati, in *ISL*, 2012, n. 1, p. 13) – potrebbe amplificare le conseguenze di un incidente che, se fosse avvenuto in un normale ambiente di lavoro, avrebbe portato a esiti diversi e meno gravi.

2.1. Quello degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento è uno dei pochi settori in cui vi è stato un tentativo di implementazione di un sistema di qualificazione delle imprese, dando seguito a quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 81/2008, tanto che il d.P.R. n. 177/2011 è stato spesso definito una previsione «transitoria» (così P.L. DEMALDÉ, *La sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati*, in AA.VV., *Manuale sicurezza 2012*, Wolters Kluwer Italia, 2012, p. 824) nonché emanata in attesa di un «complessivo sistema di qualificazione delle imprese» (si veda in particolare P. RAUSEI, *Il sistema di qualificazione delle imprese operanti negli spazi confinati*, in *ISL*, 2012, n. 1, p. 5), senza sapere che sarebbe rimasto per molto tempo un intervento isolato (ad eccezione di chi, fin da subito, affermava che «le previsioni in materia di qualificazione delle imprese hanno [...] trovato una sola, parziale e provvisoria attuazione con il d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177», si veda a tal proposito O. BONARDI, *La sicurezza sul lavoro nel sistema degli appalti*, Working Paper Olympus, 2013, n. 26, p. 29). In particolare, l'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008, disegna un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi al fine di selezionare aziende e lavoratori destinati ad operare in un dato settore produttivo sulla base di standard di sicurezza e qualità sostanziali. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 81/2008, ha individuato i settori e i criteri «finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati». I settori che richiedono una maggiore attenzione in tal senso sono l'edilizia, la sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, la somministrazione di lavoro, i call-centre, la ristorazione collettiva, i trasporti, la vigilanza privata e, appunto, gli ambienti confinati. L'idea di prevedere un sistema di qualificazione mirava soprattutto alla valorizzazione della prevenzione come elemento necessario al fine di garantire una maggiore ed efficace tutela della salute e sicurezza sul lavoro. In tal senso, decisivo sembra essere il concetto di organizzazione in quanto il «fattore organizzativo» viene spesso inteso come presupposto della cultura della sicurezza e della prevenzione sul lavoro (sulla qualificazione delle imprese come fattore organizzativo si vedano in particolar modo P. PASCUCCI, *Dopo la legge n. 123 del 2007. Prime osservazioni sul Titolo I del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Working Paper CSDLE «Massimo D'Antona».IT, 2008, n. 73, p. 121; F. NUTI, *La qualificazione delle imprese nell'ordinamento italiano: profili comparati e spunti problematici*, in *RIMP*, 2011, n. 1, p. 63; P. TULLINI, *Sicurezza e regolarità del lavoro negli*

appalti, in *ADL*, 2007, p. 890 ss.). La normativa sugli ambienti confinati e sospetti di inquinamento, infatti, ha cercato di arginare il ricorso a forme di lavoro precario e poco qualificato in favore di una forza lavoro stabile e in possesso di adeguate competenze professionali utili a garantire gli obiettivi di prevenzione anche sotto il profilo della salute e sicurezza sul lavoro, con ulteriori e rilevanti implicazioni in termini di organizzazione, benessere e responsabilità di impresa. È per questo motivo che l'introduzione di un sistema di qualificazione nel settore degli ambienti confinati e sospetti di inquinamento si caratterizza, almeno nelle originarie intenzioni del legislatore, come un tentativo di adottare moderne tecniche di tutela che non inseguono più il singolo lavoratore occupandosi piuttosto di mettere a regime un vero e proprio sistema di qualificazione e selezione delle imprese al fine di garantire la tutela della sicurezza delle persone che sono chiamate a svolgere tali attività in determinati luoghi di lavoro. Tale meccanismo consentirebbe, parallelamente, di escludere dal mercato del lavoro le imprese che non sono idonee a garantire, nelle operazioni che devono essere svolte all'interno degli ambienti ad alto rischio come gli ambienti confinati e sospetti di inquinamento, la tutela della sicurezza del personale impiegato, spesso, in regime di appalto e/o subappalto.

3. A fronte delle intenzioni del legislatore dirette a tutelare, all'interno del settore degli ambienti confinati e sospetti di inquinamento, i lavoratori c.d. "atipici", compresi quelli impiegati in appalto e in subappalto, l'INL, con circ. n. 694/2024 – assumendo una posizione diametralmente opposta a quella sostenuta nel 2013 con nota 27 giugno 2013, n. 11649 – sembra promuovere una tesi che, a parere di chi scrive, risulta disallineata tanto rispetto al dato letterale (con riferimento al d.P.R. n. 177/2011), quanto rispetto alla ratio e alla impostazione sistematica dell'intervento normativo (di cui si dirà meglio *infra*, § 4). Prendendo le mosse dal dato letterale, la nota in commento, nell'occuparsi dell'interpretazione dell'art. 2, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 177/2011, si interessa dell'obbligatorietà – o meno – della certificazione dei contratti di appalto svolti in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Nel merito, la disposizione appena richiamata prevede, quale requisito obbligatorio per operare all'interno di tali ambienti, la «presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto». Orbene, fermo restando l'indubbia necessità di certificare i contratti c.d. "atipici" (intesi in senso ampio, come per esempio un contratto subordinato a tempo determinato) in caso di mancato raggiungimento, all'interno della squadra di lavoro,

del 30% di lavoratori assunti con contratto subordinato a tempo indeterminato (requisito necessario tanto per i lavoratori diretti che per quelli impiegati in appalto e subappalto), l'interpretazione data dall'INL intende tale obbligo esteso non tanto, al contratto commerciale di appalto (cui, a ben vedere, sembrerebbe riferirsi l'art. 2, comma 1, lett. c, d.P.R. n. 177/2011, indicando con la locuzione «relativi contratti» anche quelli di appalto poco prima citati) ma richiede la necessaria certificazione di tutti i contratti di lavoro dei lavoratori assunti dall'appaltatore, ivi compresi i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Partendo da questo ultimo passaggio merita ricordare che, come già chiarito *supra* (§ 2.1), il sistema di qualificazione che ha trovato spazio all'interno del d.P.R. n. 177/2011 mira ad arginare forme di lavoro precario, in cui con maggiori probabilità – secondo l'impostazione del nostro ordinamento – si annidano scarse competenze professionali che, seguendo il testo letterale della norma in commento nonché le ragioni che hanno portato all'emersione di un sistema di qualificazione nel settore degli ambienti confinati e sospetti di inquinamento (cfr. § 2.1), non riguarderebbero, dunque, i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. A tal proposito, infatti, è la stessa disposizione in commento che, poco prima, ricorda la necessità di impiegare in tali ambienti, senza la necessità di ricorrere all'istituto della certificazione, lavoratori (almeno per il 30% della squadra di lavoro utilizzata) aventi due requisiti essenziali (oltre a quelli previsti dalle lettere successive): il contratto di lavoro a tempo indeterminato e l'esperienza triennale in questo settore. A tal proposito, occorre altresì osservare che proprio l'INL nel 2013 aveva affermato che «Qualora l'appaltatore si avvalga di professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, D.Lgs. n. 276/2003» (cfr. nota 27 giugno 2013, n. 11649), escludendo pertanto la certificazione dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Inoltre, come anticipato *supra*, non convince l'interpretazione data dall'INL sulla seconda parte della lett. c, comma 1, art. 2, d.P.R. n. 177/2011, nel momento in cui afferma che la locuzione «relativi contratti» di cui alla lett. c, richiamata, preceduta dall'inciso «altre tipologie contrattuali o di appalto» è riferibile ai contratti di lavoro impiegati nell'appalto e non, invece, al contratto di appalto in sé. Se infatti il legislatore avesse voluto prevedere la specifica certificazione di tutti i contratti di lavoro dei lavoratori impiegati dall'appaltatore, a prescindere dal contratto commerciale di appalto nonché dalla soglia limite del 30% indicata poco prima, lo avrebbe potuto disciplinare in modo puntuale, senza invece rimandare genericamente al concetto di «appalto» (facendo così presupporre, semmai, che il riferimento fosse al contratto – commerciale – di appalto). Per tali motivi, anche solo dal tenore letterale dell'art. 2, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 177/2011, sarebbe più ragionevole sostenere, a parere di chi scrive, l'obbligatorietà della certificazione non tanto dei contratti di lavoro dei lavoratori

dell'appaltatore (salvo il raggiungimento della soglia del 30% sopra richiamato) come sostenuto nell'interpretazione data dall'INL nella nota n. 694/2024, quanto piuttosto dei contratti (commerciali) di appalto.


4. A tal proposito, la tesi qui illustrata sembra trovare sostegno, anche mediante una interpretazione di tipo sistematico e teleologico, nella ricostruzione della documentazione intervenuta immediatamente prima rispetto all'emersione del d.P.R. n. 177/2011 e, dunque, della disciplina contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. c, nonché oggetto della nota in commento. A tal proposito, infatti, la certificazione dei contratti di appalto nel settore degli ambienti confinati e sospetti di inquinamento assolverebbe a quella funzione di monitoraggio e controllo richiamata dalle circolari del Ministero del lavoro intervenute nei mesi che hanno preceduto l'emanazione del d.P.R. n. 177/2011. Non solo. In questa prospettiva ben si inserirebbe anche l'intervento della commissione di certificazione ai sensi del d.P.R. n. 177/2011, la quale, senza il rischio di snaturare la propria natura, sarebbe chiamata ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. n. 276/2003, ad accertare l'esatta qualificazione dei contratti di appalto ai fini della sua distinzione concreta con la somministrazione di lavoro che, se irregolare o fraudolenta, potrebbe nascondere dinamiche illegittime poste in essere solo per ottenere un risparmio di costi e, spesso, sulla salute e sicurezza dei lavoratori. Partendo dalla circ. n. 42/2010, il Ministero del lavoro evidenzia, a fronte dello scenario di riferimento, «la forte esigenza di pianificare una specifica azione di monitoraggio e controllo degli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia in aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli, gallerie ecc.), appalti che maggiormente espongono al rischio in esame personale di aziende non necessariamente preparate ad affrontare tali specifiche evenienze». Ancora, la successiva circ. n. 5/2011 dedica un intero paragrafo al tema de *La sicurezza sul lavoro negli "ambienti sospetti di inquinamento" e nei "luoghi confinati"*, ricordando che risultano di particolare rilievo le questioni legate alla sicurezza del lavoro nell'ambito degli appalti quando le attività coinvolgono più imprese in contesti in cui si possono verificare condizioni ambientali pregiudizievoli per i lavoratori. Richiamando, anche in questo caso, le innumerevoli dinamiche infortunistiche avvenute in quegli anni all'interno degli ambienti confinati e sospetti di inquinamento, il Ministero del lavoro sottolinea che l'«elemento idoneo a produrre gravi conseguenze per la salute e sicurezza degli operatori è l'assenza o la carenza di idonee informazioni e del coordinamento tra datore di lavoro committente e le imprese e/o i lavoratori autonomi che oper[a]no nelle aree in cui insistono ambienti confinati, ancora più grave ove si traduca – come troppo spesso è accaduto – nella mancata consapevolezza della esistenza nei luoghi oggetto di appalto di rischi letali per gli operatori», aggiungendo altresì che «Tale scenario evidenzia la forte esigenza, da un lato, di attuare gli esistenti strumenti giuridici (art. 66 del D.Lgs. n. 81/2008) che favoriscono l'innalzamento dei livelli di tutela nelle lavorazioni

che possono contemplare tale tipologia di rischio e, dall'altro lato, di pianificare una specifica azione di monitoraggio e controllo degli appalti di servizio aventi ad oggetto attività manutentiva o di pulizia su aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli e gallerie ecc.), appalti che maggiormente espongono al rischio in esame personale di aziende non necessariamente preparate ad affrontare tali specifiche evenienze». Il Ministero prosegue poi, nel paragrafo successivo (rubricato *La qualificazione professionale delle imprese*), specificando l'esigenza di garantire condizioni efficaci di sicurezza nei lavori effettuati tanto in regime di appalto, quanto in regime di subappalto, legando tale circostanza alla idoneità tecnico-professionale delle imprese coinvolte nelle lavorazioni (di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 81/2008). Pertanto, anche mediante un tentativo di interpretare la materia mediante il ragionamento giuridico sistematico e teleologico appena illustrato (oltre a quello letterale e di cui si è già detto *supra*, cfr. § 3), sembra ragionevole poter sostenere, contrariamente a quanto esplicitato dall'INL con la nota in commento, l'obbligo di certificazione ai sensi della lett. c, comma 1, art. 2, d.P.R. n. 177/2011, diretto ai contratti (commerciali) di appalto (e non anche, salvo che non ricorrano le condizioni sopra illustrate, dei contratti di lavoro dei lavoratori impiegati dall'appaltatore). Ed invero, in tal modo sarebbe possibile demandare a organi terzi e imparziali, quali le commissioni di certificazione, un controllo sull'intera filiera di appalti (e subappalti) che, indirettamente, produrrebbe benefici anche per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nell'appalto. È infatti noto come, spesso, la stipula di pseudo-appalti (cioè appalti non genuini) tramite il ricorso a processi di outsourcing con il solo fine di abbattere il costo del lavoro, possa comportare rilevanti criticità in termini prevenzionistici. Infine, non convince neppure, a parere di chi scrive, l'ulteriore argomentazione dell'INL secondo la quale se il legislatore avesse voluto prevedere l'obbligo di certificazione dei contratti di appalto lo avrebbe disciplinato al successivo comma 2, insieme all'obbligo di certificazione dei contratti di subappalto. Ed invero, la diversa collocazione dei due obblighi all'interno dello stesso articolato potrebbe trovare una spiegazione in quanto i lavori all'interno degli ambienti confinati e sospetti di inquinamento da svolgere in subappalto (e non anche in appalto), come previsto dalla stessa normativa, richiedono non solo l'obbligo di certificare il contratto ai sensi del titolo VIII, capo I, del d.lgs. n. 276/2003, ma altresì di ottenere dal committente la relativa autorizzazione al subappalto (elemento non previsto, per ovvi motivi, in caso di appalto). Allo stesso modo non convincerebbe, del resto, l'ipotetica scelta del legislatore di voler tutelare, tramite l'istituto della certificazione, un solo tipo di esternalizzazione (il contratto di subappalto) lasciando privi di tutela (e certificazione) i

contratti di appalto che, al pari, sono stati protagonisti dei numerosi infortuni che hanno dato luogo, nel 2011, all'introduzione nel nostro ordinamento del d.P.R. n. 177/2011.

Giada Benincasa
Assegnista di ricerca – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

2. Contrattazione aziendale

2.1. Banche dati della contrattazione collettiva *FareContrattazione* della Scuola di alta formazione di ADAPT (in  www.farecontrattazione.it).

2.2. Banca dati OCSEL-Cisl (in www.cisl.it/ocsel-contrattazione-di-2-livello/).

La contrattazione aziendale in provincia di Vicenza: il settore metalmeccanico

Sommario: **1.** Nota metodologica. – **2.** Le caratteristiche dei contratti aziendali oggetto di analisi. – **3.** Linee di tendenza: gli approfondimenti tematici. – **3.1.** Il sistema di relazioni industriali. – **3.2.** Ambiente, salute e sicurezza. – **3.3.** Politiche attive, formazione e riqualificazione professionale. – **3.4.** Organizzazione del lavoro, welfare aziendale e misure di conciliazione. – **3.5.** Trattamenti retributivi e salario di produttività. – **4.** Alcune considerazioni finali.

1. La presente indagine si propone di fornire un'analisi delle principali tendenze della contrattazione aziendale del settore metalmeccanico nel territorio della provincia di Vicenza. La scelta di analizzare gli accordi in esame dipende soprattutto dall'importanza socioeconomica rivestita nel territorio vicentino dal settore dell'industria metalmeccanica. Vicenza è infatti sede di tre importanti distretti: la metallurgia, l'elettromeccanica e la meccanica. Secondo i dati della Camera di Commercio di Vicenza, i distretti del settore metalmeccanico occupano nel 2021 il 21,3% della forza lavoro totale, una cifra di molto superiore alla media italiana nei medesimi ambiti (9,3%) e che dunque caratterizza fortemente la filiera produttiva locale.

L'analisi è condotta utilizzando la banca dati *FareContrattazione* della Scuola di alta formazione di ADAPT e la banca dati Ocsel-Cisl di proprietà di Cisl. In particolare, la selezione dei contratti aziendali è avvenuta sulla base dell'anno di sottoscrizione, del settore di riferimento e dell'ambito territoriale. Alla data dell'8 agosto 2023 sono stati così raccolti un totale di 92 contratti aziendali siglati a partire dal 2016 nelle aziende metalmeccaniche di tutto il territorio vicentino. Sono stati inclusi nella rilevazione anche i contratti c.d. gestionali